



Istituto Comprensivo “Castellana S. – Polizzi G.”

Rione Frazzucchi, snc – 90020 Castellana Sicula

7 0921562586 e-mail: paic820003@istruzione.it PEC: paic820003@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.ic-castellanapolizzi.edu.it

CODICE FISCALE: 96021870827 C.U.U: UFKLPE



Prot. n. 1257/I.1

Castellana Sicula, 09/05/2020

All' Albo
Alla RSU di Istituto
Al D.S.G.A.
Al personale docente ed ATA
Al sito web
Agli Atti

e p.c

Al Sig. Prefetto della Provincia Palermo;
Al Sig. Questore della Provincia di Palermo;
Al Presidente della Provincia Palermo;
Al Sindaco del Comune di Castellana Sicula;
Al Sindaco del Comune di Polizzi Generosa
All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;
All'AT dell' Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;
Alla Direzione della Asl di Petralia Sottana;
Al Corpo della polizia Municipale e protezione Civile di Castellana S.;
Al Corpo della polizia Municipale e Protezione Civile di Polizzi G.;
Al Comando legione carabinieri di Palermo;
Al Dipartimento della funzione pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Oggetto: PROROGA chiusura dell'Istituzione Scolastica a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, recante il Regolamento sull'autonomia scolastica;

VISTO il D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 – art. 25 - recante la disciplina della qualifica dirigenziale dei Capi d'Istituto;

VISTO il C.C.N.L. di comparto sottoscritto il 29/11/2007, così come novellato dal CCNL 19/04/2018;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”;

RITENUTO necessario aderire alle misure di prevenzione dettate dagli organi competenti, per evitare la diffusione e contenere l'infezione del COVID-19;

VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n.9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19” con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n.81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 278 del 6 marzo 2020 nella quale viene previsto che”...*spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero*”;

VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n.279 dell'08/03/2020;

VISTO l'art.2, comma1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale”... *la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti*”;

CONSIDERATO che lo *smart working* è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio;

VISTA la nota MIUR 323 del 10/03/2020 nella quale viene ribadito”...*l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa*”;

VISTO l'art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale "...le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza..." Principio ripreso dalla nota MIUR 351 del 12/03/2020;

VERIFICATO come previsto nella suddetta nota, che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza, avendo la presente Istituzione organizzato l'erogazione dei servizi amministrativi tramite prestazioni lavorative in forma di smart working, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ex art 87, comma 1, lettera b del Decreto Legge 17/03/2020, n 18;

VISTA la nota MIUR 351 del 12 marzo 2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce "... la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale..";

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che "...le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e nel contempo prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro";

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12 marzo 2020, nella quale è previsto che "...le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale)";

CONSIDERATO che l'OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;

CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;

CONSIDERATO che l'attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID - 19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti del territorio nazionale rendono necessarie ulteriori misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTI i verbali n.57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24 aprile 2020 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 03/02/2020 e s.m. e i.;

PRESO ATTO delle disposizioni dettate dal **DPCM del 26 aprile 2020** concernente la proroga delle misure di contenimento nell'ambito della contingente emergenza sanitaria e la riapertura graduale delle attività produttive sul territorio nazionale;

TENUTO CONTO dei provvedimenti emanati dalla presidenza della Regione Sicilia;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui alla nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del M.I. prot. **AOODPIT622 del 01/05/2020**, concernente il proseguimento del lavoro agile per le Istituzioni Scolastiche ed Educative;

VISTO l'art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro “..la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28(DVR)”;

VISTO l'art. 396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo”..*spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola*”;

VISTO il comma 4, dell'art. 25 del D.Lgs 165/2001che attribuisce al Dirigente Scolastico”..*l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale..*”;

VISTO il D. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;

VERIFICATO che, stante l'organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo lo scrivente abilitato tutto il personale di segreteria a lavorare in remoto sugli applicativi in dotazione della scuola;

VERIFICATO che la presente Istituzione Scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio d'istruzione attraverso la didattica a distanza tramite le piattaforme on-line;

ACCLARATO che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede;

VISTO l'art. 32 della Costituzione per il quale “..*la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*”;

VERIFICATO tra l'altro la scarsa irreperibilità di DPI (dispositivi personali di protezione) quali mascherine, prodotti igienizzanti ed altro;

A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell'istituto;

PREVIA intesa con l'RSPP d'istituto;

PREVIA informativa al RLS dell'istituto;

PREVIA informativa alla RSU dell'istituto;

anche al fine di poter monitorare il trend di contagi conseguente all'apertura delle attività degli altri settori produttivi,

DISPONE

la proroga dal 11 Maggio 2020 fino al 16 Maggio 2020 dell'organizzazione degli uffici di segreteria in modo ordinario **solo con le modalità del lavoro agile a distanza**;

L'apertura degli uffici sarà effettuata solamente per il sopraggiungere di attività amministrative contingenti, improcrastinabili e “non indifferibili”.

È delegata al DSGA l'organizzazione quotidiana delle attività del lavoro agile in collaborazione con il Dirigente Scolastico, considerando in particolare eventuali scadenze normative ancora non prorogate.

I collaboratori scolastici considerato che hanno già effettuato la pulizia dei locali scolastici se non chiamati ad intervenire, **sono momentaneamente dispensati dal servizio** così come previsto dalla nota MIUR 323 del 10/03/2020 in quanto l'obbligazione è temporaneamente impossibile (*art. 1256, c. 2, c.c.*) e non è possibile per loro attivare modalità di lavoro agile, **fermo restando quanto già**

dettato dalle direttive ministeriali di comparto - per le quali per la mancata prestazione si ricorre alle prestazioni straordinarie e/o altro istituto contrattuale - o a quanto sarà disciplinato anche successivamente.

Pertanto, il personale ausiliario si considera in servizio “agile” con reperibilità e disponibilità all’apertura dei locali per effettuare quanto sopra indicato. La reperibilità può essere annullata solo da specifica richiesta di istituto contrattuale previsto.

Resta quanto stabilito dal Piano annuale delle attività del personale ATA con le modifiche relative alla contingente situazione di emergenza per l’a.s. 2019/2020 predisposto dal DSGA.

L’orario del lavoro agile sarà effettuato tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 08.00 alle 14.00.

La segreteria è reperibile agli indirizzi:

PEO: paic8280003@istruzione.it

PEC: paic820003@pec.istruzione.it

Per urgenze indifferibili contattare il Dirigente Scolastico al n. tel. [3284898609](tel:3284898609);

Tutte le comunicazioni all’utenza sono visionabili nel sito web dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo: www.ic-castellanapolizzi.edu.it.

Le attività didattiche e formative, sospese in presenza, continueranno ad essere assicurata con modalità a distanza.

Le presenti disposizioni potranno essere oggetto di cambiamento in relazione alle contingenze dettate dalle ulteriori disposizioni prese a livello governativo e ministeriale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Carmela Paolino)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993